Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Münster con ordinanza 6 ottobre 1978, dichiara:

Il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari, va interpretato nel senso che uno Stato membro non può applicare le proprie norme nazionali in materia di traffico di perfezionamento attivo per esentare dagli importi compensativi monetari, negli scambi intracomunitari, merci importate da un altro Stato membro, dove si trovavano in libera pratica.

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 21 GIUGNO 1979 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Mi pare sufficiente sottolineare, a proposito della domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Münster — in relazione alla quale soltanto la Commissione delle CC.EE. har presentato osservazioni scritte ed orali — che trovo perfettamente convincenti gli argomenti

1 — Traduzione dal tedesco.

da questa svolti, per i quali rimando all'eccellente relazione d'udienza. Non ritengo indispensabile esporli ora ancora una volta sinteticamente, dopo che il rappresentante della Commissione ha fatto ancora alcuni rilievi complementari.

Pertanto, propongo semplicemente che, come suggerito dalla Commissione, risolviate in senso negativo la prima questione sottopostavi, il che rende superflua la soluzione delle altre due.